

Associazione Culturale Godego Musica

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 20.45 presso Villa Priuli in Castello di Godevo, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Godego Musica, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/17 - "Codice del Terzo Settore.**

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione e, quale Verbalizzante, dal Segretario della stessa.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente spiega che le modifiche sono rese necessarie a seguito del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" e propone all'Assemblea, che approva all'unanimità, di procedere ad una unica votazione al termine della lettura delle modifiche statutarie.

Data lettura ed a seguito di ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo, così come sancito dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, L'Assemblea termina alle ore 21.40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mary Anne Comacchio

Mary Anne Comacchio

il Verbalizzante
Maria Teresa Scappin

Maria Teresa Scappin

AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidità Euro <u>200,00</u>
UFFICIO DI MONTEBELLUNA		
Registrazione il <u>30.12.2021</u>		
al N. <u>2433</u> Serie <u>3</u>		per imposta ipotecaria Euro _____



S T A T U T O

Associazione Culturale Godego Musica – Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione Culturale Godego Musica, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia assume la denominazione di: **Associazione Culturale Godego Musica – A.P.S.** (Associazione di Promozione Sociale). Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Via Vittorio Veneto nr. 6 nel Comune di Castello di Godego (TV).

Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

Si pone principalmente l'obiettivo, attraverso l'apprendimento delle varie espressioni artistiche, la crescita culturale e morale dei giovani mediante proposte formative e quale occasione di sviluppo integrale di ogni persona, con attenzione a soggetti diversamente abili, nonché quale esperienza comunitaria.

2. Le attività che si propongono di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- D.Lgs. 117/17 – Art. 5 – d). Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- D.Lgs. 117/17 – Art. 5 – i). Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e della diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 a riferimento.

3. Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- diffondere la cultura in generale con particolare attenzione a quella musicale, rivolta a qualsiasi livello di età, condizione sociale, incluse le fasce più deboli sia sotto il profilo economico che fisico-sanitario, agevolandone l'appartenenza alla stessa e la partecipazione a progetti o ad altre iniziative promosse dall'Associazione;
- promuovere, in collaborazione con Enti, Associazioni, ecc... (anche internazionali), purché legittimamente costituiti, manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare a progettualità di utilità sociale e solidarietà;
- promuovere e sostenere iniziative sociali, volte a soggetti deboli o svantaggiati;
- organizzare progetti / stage / master, per lo studio e l'apprendimento di tutte le espressioni artistiche: dalla musica alla pittura, scultura, danza, teatro, fotografia e quant'altro, finalizzati a far emergere le sensibilità di ognuno affinché, eventualmente, possano proseguire il percorso di studio e formazione presso organizzazioni pubbliche o private;
- promuovere manifestazioni culturali, inclusi convegni, conferenze o tavole rotonde;
- promuovere visite culturali in generale;
- porre in essere ogni azione per facilitare l'aggregazione tra gli associati;
- promuovere ogni azione volta a stimolare l'aggregazione per realizzare iniziative culturali tra Enti Pubblici e mondo del volontariato;
- promuovere l'aggregazione in condivisione di progetti culturali tra i giovani, stimolandoli ad essere protagonisti in progettualità, ponendo loro a disposizione le risorse e le competenze dell'associazione.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale, in particolare nella Regione Veneto.

Art. 6 *(Ammissione)*

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I Soci si suddividono nelle sotto indicate categorie:

- a. Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere esentati da tale versamento, su delibera del Consiglio Direttivo, i soggetti in gravi difficoltà economiche o portatori di handicap grave;
- b. Soci minorenni, rappresentati da chi ne esercita la patria potestà o dal Tutore, i quali apparterranno al solo elettorato attivo, fino al raggiungimento della maggiore età del minore;
- c. Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- d. Soci Benemeriti nominati dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, senza responsabilità e diritto di voto;
- e. Per particolari meriti e a seguito di delibera da parte dell'Assemblea dei Soci, un socio può essere nominato Presidente Onorario, senza responsabilità e diritto di voto.

Art. 7 *(Diritti e doveri dei Soci)*

Gli associati dell'associazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- . eleggere gli organi sociali e, se appartenente anche all'elettorato passivo, di essere eletti negli stessi;
- . votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- . prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prenderne visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 29;
- . denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- . rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;
- . versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 8 *(Volontario e attività di volontariato)*

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 *(Perdita della qualifica di associato)*

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o che non tenga una corretta condotta sociale, può essere escluso dall'associazione.

Il Presidente invita l'associato a produrre proprie memorie difensive scritte e fissa anche la data e il luogo per la sua audizione avanti il Consiglio Direttivo.

Tale invito deve avvenire tramite lettera Raccomandata A/R inviata, almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo per la delibera sull'esclusione, al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea alla prima convocazione utile, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea la quale, in occasione della prima convocazione utile, delibera nel merito con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il provvedimento l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della ratifica o deliberazione dell'Assemblea.

Sia nel caso di recesso volontario che di esclusione dall'Associazione, in presenza di situazione patrimoniale deficitaria, il Socio dovrà corrispondere la

propria quota nei termini e modalità che verranno stabiliti dall'Assemblea, pena il ricorso per le vie legali, salvo diversa disposizione di legge.

Gli associati che non verseranno la quota sociale, se prevista, entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza, verranno considerati automaticamente dimissionari e cancellati dal libro soci.

Art. 10 *(Organi sociali)*

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di controllo
- e. Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte e assunte a totale titolo gratuito.

Art. 11 *(L'assemblea)*

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, broadcast, area riservata del sito, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 *(Compiti dell'Assemblea)*

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti al precedente Art. 6;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 13 *(Validità Assemblee)*

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Possono partecipare alle assemblee i rappresentanti legali (presidenti) della associazioni aderenti all'associazione o un loro delegato. Ogni aderente ha diritto un voto e può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone,

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, deliberando a maggioranza, con la presenza di 2/3 dei soci, deleghe comprese. Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di ¾ degli associati.

Art. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a massimo di 11 (undici) membri. Il numero dei membri verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

E' eletto dall'assemblea tra le persone fisiche associate e per gli enti aderenti possono candidarsi alle cariche sociali i rappresentanti legali (presidenti) delle associazioni aderenti o un loro delegato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati consecutivi.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Qualora non fossero presenti nominativi non eletti, l'Organo di Amministrazione potrà utilizzare l'istituto della cooptazione, come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15

(Presidente – Vice Presidente - Segretario)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

La carica di Presidente dura quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Tale carica può essere ricoperta per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Assume le funzioni del Presidente qualora questi ne sia temporaneamente impossibilitato. Può sostituire il Presidente per determinate attività, su delega dello stesso, avuto il consenso a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli assolve ai compiti secondo le direttive impartitegli dal Presidente o dal Vice Presidente se delegato.

Art. 16

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche se monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/17.
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/17.

Art. 19

(i beni)

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/17 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'associazione.

Art. 25

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

Art. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

Art. 29

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo;

Art. 30

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32

(abrogazione)

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2021, sotto la stessa data abroga e sostituisce il precedente.